

# Acconciatori, il comune verifica i requisiti

*Spetta al comune la verifica dei requisiti professionali dichiarati nella Scia dal soggetto che intenda avviare l'attività di acconciatore in attuazione del primo comma dell'articolo 118 della costituzione. La disciplina dell'attività artigianale di acconciatore è stata integralmente riformata a opera della legge n. 174/2005 e del dlgs n. 147/2012, che, unificando sotto la denominazione di «attività di acconciatore» le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna di cui alla legge n. 161/1963, ha introdotto nuove modalità per l'accesso al suo esercizio. L'accertamento del ricorrere dei richiesti requisiti professionali spetta ora ai comuni, che provvederanno nei termini di legge alle verifiche su quanto dichiarato dal soggetto nella Scia e sulla documentazione da questi a essa allegata. Queste le precisazioni contenute nella circolare del 20 novembre scorso prot. n. 205832 del ministero dello sviluppo economi-*

*co. Al Mise è stato sottoposto allo scrivente un quesito in ordine al possesso del requisito professionale richiesto per l'accesso all'attività di acconciatore. L'avvio dell'attività di acconciatore, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 174/2005, (disciplina dell'attività di acconciatore) e dal dlgs n. 147/2012, è soggetto alla sola segnalazione certificata di inizio attività. Nella vigente disciplina sono venuti meno i compiti di accertamento e certificazione dei requisiti professionali in precedenza attribuiti alle commissioni provinciali per l'artigianato, mentre la verifica dei requisiti professionali dichiarati nella Scia è ora trasferita ai comuni. Le imprese possono avviare le attività di acconciatore e di estetista con la presentazione della Scia al comune competente per territorio, al quale spetta la verifica possesso dei requisiti professionali.*

**Marco Ottaviano**